volerelaluna LA POLITICA PUNTOACAPO

Riportare in Libia i naufraghi raccolti in mare è un reato

Autore: Gianfranco Schiavone

Il 30 luglio 2018 la Asso 28, rimorchiatore della società armatrice "Augusta Offshore" (operante a supporto della piattaforma Sabratha della società petrolifera "Mellitah Oil & Gas", a sua volta partecipata di ENI Nord Africa e della libica NOC), veniva allertata da personale della piattaforma della presenza di un gommone con 101 persone migranti, tra cui donne e bambini, in acque internazionali. **La Asso 28, dopo aver accolto a bordo un presunto agente libico, intercettò il gommone riportando tutti i migranti in Libia, al porto di Tripoli**. **I migranti sarebbero poi stati detenuti e sottoposti a violenze e a trattamenti inumani e degradanti.**

Con decisione del 13 ottobre 2021 **il Tribunale di Napoli condannò il comandante della nave privata *Asso 28* per aver riconsegnato alle autorità libiche alcuni migranti salvati in acque internazionali** ritenendo che la condotta del capitano integrasse i reati di "sbarco e abbandono arbitrario di persone", di cui all'art. 1155 del codice della navigazione, e di "abbandono di minore o di persona incapace" di provvedere a se stessa per malattia, o altra causa, di cui all'art. 591 del codice penale. La Corte d'appello di Napoli, all'esito dell'udienza del 10 novembre 2022 confermò la decisione del Tribunale. Infine, con la sentenza 11 ottobre 2023, n. 4557 **la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Asso 28 confermando interamente le conclusioni cui erano giunte i giudici di primo e secondo grado**.

A fronte di tale decisione il ministro Piantedosi, il 19 febbraio 2024 ha cercato di minimizzare, dichiarando alla stampa che la sentenza della Cassazione «va collocata temporalmente in un momento preciso in cui la Libia aveva determinate condizioni», si limita a richiamare l'obbligo per chiunque effettui soccorsi in mare di «coordinarsi con le autorità competenti in materia, non può esserci spontaneismo». Infine Piantedosi ha concluso sostenendo che «l'Italia non ha mai coordinato e mai consegnato in Libia migranti raccolti in operazioni di soccorso coordinate o direttamente effettuate dall'Italia».

Nel caso specifico, in effetti, il comandante dell'Asso 28 agì autonomamente senza il coordinamento di Roma e senza quello di Tripoli, ma sotto la guida di un cosiddetto ufficiale libico che, senza essere identificato, venne fatto salire sulla nave. Il ministro Piantedosi ha, dunque, ragione quando ricorda che la sentenza stigmatizza la condotta del capitano della nave per il mancato coordinamento con le autorità competenti, ma sbaglia quando afferma che per rispettare il diritto internazionale è sufficiente che le operazioni di soccorso si svolgano sotto il coordinamento di uno Stato e non hanno alcun rilievo gli ordini da lui impartiti la destinazione dei naufraghi. La Cassazione infatti, riprendendo l'orientamento interpretativo della nota Sentenza della Corte EDU sul caso Hirsi c. Italia (Grande Camera, causa Hirsi Jamaa e altri c. Italia – 23 febbraio 2012) relativo proprio a un respingimento diretto attuato dalle autorità italiane verso la Libia, afferma tutt'altro e cioè che **il comandante di una nave italiana o di altri Stati che hanno sottoscritto la**

Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo è tenuto sempre e senza eccezione alcuna a tutelare le persone soccorse riconoscendo loro i diritti e le libertà previste dalla Convenzione, anche se l'operazione di soccorso avviene nelle acque internazionali. La Cassazione mette bene in luce come «i principi sovranazionali, enunciati dalle Corti, palesino sempre la necessità di verificare in concreto la sicurezza dello Stato di destinazione, a fronte di situazioni emergenziali che lascino presumere che non vengano effettivamente garantiti i diritti umani dei naufraghi, anche solo potenzialmente richiedenti asilo, sia in ambito unionale che internazionale». E ancora ricorda: «**Il comandante deve procedere alla consegna in porto sicuro**, oltre a dover adempiere durante il viaggio a una serie di obblighi di custodia e cura quanto ai naufraghi a bordo, in relazione ai profili sanitari, di identificazione, di conoscenza della volontà degli stessi di voler chiedere la protezione internazionale». E – merita aggiungere – nel diritto internazionale «**un luogo sicuro è una località dove […] la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale»** (par. 6.2 della Ris. MSC. 167-78 del 2004).

Infine, la Cassazione afferma che «per alcune funzioni di polizia di sicurezza, come quelle afferenti il salvataggio in mare, il comandante della nave privata [com'era la Asso 28, *ndr*] opera quale agente dello Stato anche in acque internazionali». La decisione della Cassazione cristallizza dunque il principio giuridico in base al quale **nessun capitano di qualsivoglia imbarcazione è esentato dal rispetto del diritto internazionale in materia di soccorso in mare ed in particolare dall'obbligo che i naufraghi siano condotti in un luogo sicuro**.

Ciò premesso, il fatto che la Libia non sia un luogo sicuro è incontestabile, nonostante Piantedosi alluda a una situazione specifica che ricorrerebbe al momento dei fatti della Asso28 ma che ora sarebbe superata. Non è così. Ancora il 17 gennaio 2022, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres nell'esprimere "grave preoccupazione" per le continue violazioni dei diritti umani contro rifugiati e migranti in Libia tornò a sottolineare che «la Libia non è un porto di sbarco sicuro per rifugiati e migranti». Un giudizio analogo è quello contenuto nel secondo Report pubblicato nel marzo 22 dall'Independent Fact-Finding Mission on Libya del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite che evidenzia l'esistenza di «una diffusa e sistematica detenzione arbitraria» e aggiunge che **«gli atti di omicidio, sparizione forzata, tortura, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, stupro e altri azioni disumane» sono così diffusi da portare gli esperti ONU a ritenere che «ci siano ragionevoli motivi per credere che in Libia vengano commessi crimini contro l'umanità contro i migranti»**. Nonostante ciò, secondo Amnesty International il numero di persone intercettate in mare e che sono state costrette a fare ritorno in Libia negli ultimi cinque anni è salito a oltre 82.000 e come osserva Matteo De Bellis, ricercatore di Amnesty «negli ultimi cinque anni, Italia, Malta e l'UE hanno contribuito a catturare decine di migliaia di donne, uomini e bambini in mare, molti dei quali

sono finiti in orribili centri di detenzione pieni di torture, mentre innumerevoli altri sono stati fatti scomparire con la forza».

Sono evidenti il valore della sentenza della Corte di Cassazione e la sua stringente attualità. **Sussiste per qualunque imbarcazione il divieto di riportare i naufraghi in Libia** ed ciò implica altresì un divieto di chiedere alla presunta Guardia costiera libica di coordinare i soccorsi. Chi disattende tali divieti si rende corresponsabile della violazione di normative interne, europee ed internazionali al cui rispetto è invece tenuto. Dunque, sono **prive di fondamento le accuse mosse alle navi delle ONG di non chiedere il coordinamento dei soccorsi e la conseguente assegnazione di un porto alla Guardia costiera libica**. Proprio per rispettare la legge, esse non possono e non devono farlo. Spetta solo al centro di coordinamento dei soccorsi italiano, o di altri paesi UE eventualmente coinvolti in relazione alle loro aree SAR, coordinare e concludere le operazioni di soccorso in un luogo sicuro che non può essere la Libia.